

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis) .....** 1
- ★ **Decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 aprile 1998, che modifica la decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus).....** 6
- Regolamento (CE) n. 890/98 della Commissione, del 27 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 8
- Regolamento (CE) n. 891/98 della Commissione, del 27 aprile 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria ..... 10
- Regolamento (CE) n. 892/98 della Commissione, del 27 aprile 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ..... 12
- Regolamento (CE) n. 893/98 della Commissione, del 27 aprile 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96 ..... 14

Regolamento (CE) n. 894/98 della Commissione, del 27 aprile 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97 .....	16
Regolamento (CE) n. 895/98 della Commissione, del 27 aprile 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 .....	18
Regolamento (CE) n. 896/98 della Commissione, del 27 aprile 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	20
* <b>Regolamento (CE) n. 897/98 della Commissione, del 27 aprile 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</b> .....	22
Regolamento (CE) n. 898/98 della Commissione, del 27 aprile 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	23
* <b>Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi</b> .....	26

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/274/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 21 aprile 1998, che autorizza il Regno di Danimarca ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE** .....

29

98/275/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 21 aprile 1998, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, ad applicare riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dalle accise per determinati oli minerali utilizzati a fini specifici** .....

31

Commissione

98/276/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 18 novembre 1997, relativa alle controfideiussioni prestate dal Land Sachsen-Anhalt (Germania) a garanzia delle fideiussioni della Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH a favore di imprese in difficoltà<sup>(1)</sup>** .....

32

98/277/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 16 aprile 1998, relativa alla mancata abrogazione della legge antidumping del 1916 da parte degli Stati Uniti d'America, a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio** .....

36

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**DECISIONE N. 888/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**del 30 marzo 1998**

**recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i  
sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in  
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B  
del trattato <sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che nel mercato interno è essenziale l'applicazione reale, uniforme ed efficace del diritto comunitario ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta, in particolare per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari, tramite la lotta contro l'elusione fiscale e l'evasione fiscale, per evitare distorsioni di concorrenza e per ridurre gli adempimenti imposti alle amministrazioni e ai contribuenti;
- (2) considerando che spetta alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, provvedere a detta applicazione reale, uniforme ed efficace; che, sebbene gli Stati membri assumano la maggiore responsabilità in termini di risorse, la Comunità ha una funzione importante da svolgere nel fornire l'infrastruttura e l'impulso necessario;
- (3) considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, è essenziale un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati membri, da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette; che tale livello

può essere raggiunto soltanto tramite una buona formazione iniziale e permanente negli Stati membri; che per coordinare e incoraggiare questa formazione è utile anche un'azione della Comunità;

- (4) considerando che una cooperazione ampia, reale ed efficace degli Stati membri tra di loro e con la Commissione è importante ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che per realizzarla è indispensabile un'infrastruttura comunitaria di comunicazione e di scambio di informazioni; che un impulso comunitario consente di raggiungere più facilmente un livello di cooperazione sufficiente;
- (5) considerando che il continuo miglioramento delle procedure amministrative è essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questo obiettivo spetti agli Stati membri, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare e incoraggiare questo miglioramento;
- (6) considerando pertanto che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle misure previste dalla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario e che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi;
- (7) considerando che l'esperienza acquisita con il funzionamento dei sistemi di scambio di informazioni a livello comunitario in materia di imposizione indiretta, in particolare del sistema di

<sup>(1)</sup> GU C 177 dell'11. 6. 1997, pag. 8.  
GU C 1 del 3. 1. 1998, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 48.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 1998 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16. 3. 1998). Decisione del Consiglio del 3 marzo 1998.

scambio di informazioni sull'IVA (VIES) di cui al regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) <sup>(1)</sup>, ha dimostrato l'utilità dell'informatica per preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli oneri amministrativi; che tali sistemi si sono rivelati strumenti essenziali di cooperazione, che hanno anche incoraggiato una cooperazione più ampia tra gli Stati membri;

- (8) considerando che per garantire un'ulteriore cooperazione è necessario creare sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni e garantirne il funzionamento tenendo conto dell'evolvere delle esigenze dei sistemi di imposizione indiretta;
- (9) considerando che l'esperienza acquisita dalla Comunità nell'ambito del programma istituito dalla decisione 93/588/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che adotta un programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Mattheus-Tax) <sup>(2)</sup>, e nell'ambito delle operazioni di controllo multilaterali ha dimostrato che gli scambi, i seminari e le operazioni di controllo multilaterali consentono di raggiungere gli obiettivi del programma, riunendo funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di attività professionali; che dette attività devono quindi essere proseguite;
- (10) considerando che i seminari costituiscono la sede ideale per lo scambio di idee tra funzionari delle amministrazioni nazionali, rappresentanti della Commissione e, se necessario, altri esperti in materia di imposte indirette; che durante tali seminari possono emergere suggerimenti atti a migliorare gli strumenti giuridici in vigore e facilitare la cooperazione tra le amministrazioni al fine di consentire l'evoluzione convergente dei sistemi nazionali di imposizione indiretta;
- (11) considerando che dall'esperienza acquisita con il programma Mattheus-Tax emerge che l'elaborazione e l'attuazione coordinate di un programma comune di formazione, come quello istituito dalla decisione 95/279/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che fissa alcune norme di attuazione della decisione 93/588/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta <sup>(3)</sup>, possono consentire di raggiungere gli obiettivi del presente programma, in particolare un livello comune più elevato di comprensione del diritto comunitario; che i programmi di formazione devono essere ulteriormente sviluppati nei settori che la Commis-

sione e gli Stati membri dovranno definire; che gli Stati membri devono quindi garantire che tutti i loro funzionari possano fruire di una formazione iniziale e di una formazione permanente regolare, come previsto dai programmi comuni di formazione;

- (12) considerando che, ai fini di una migliore cooperazione, è risultata essenziale l'acquisizione di un livello sufficiente di conoscenze linguistiche da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette; che gli Stati membri devono quindi offrire la necessaria formazione linguistica ai propri funzionari;
- (13) considerando che devono poter partecipare al programma i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale; che al programma deve poter partecipare anche Cipro;
- (14) considerando che il programma deve essere finanziato congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri e che il contributo comunitario va imputato al bilancio generale delle Comunità europee (parte seconda, sezione III, Commissione);
- (15) considerando che la presente decisione determina, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi <sup>(4)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### **Programma Fiscalis**

Un programma d'azione comunitario pluriennale (programma Fiscalis), denominato in appresso «programma» è istituito per il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, allo scopo di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno.

Esso prevede i campi d'azione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

#### *Articolo 2*

#### **Definizioni**

Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

- a) «imposizione indiretta», le imposte indirette cui si applica la normativa comunitaria;

<sup>(1)</sup> GU L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 280 del 13. 11. 1993, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 172 del 22. 7. 1995, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

- b) «amministrazione», le amministrazioni degli Stati membri responsabili dell'imposizione indiretta;
- c) «funzionari», i funzionari di una amministrazione responsabili dell'applicazione della normativa, della regolamentazione o delle procedure, comunitarie o nazionali, relative all'imposizione indiretta;
- d) «scambio», un soggiorno di lavoro, svolto nell'interesse comunitario da un funzionario delle imposte indirette nell'amministrazione di un altro Stato membro e organizzato nell'ambito del programma;
- e) «controlli multilaterali», iniziative di collaborazione tra almeno tre amministrazioni al fine d'integrare e di coordinare i loro controlli su soggetti d'imposta indiretta negli Stati membri interessati, nell'ambito delle disposizioni comunitarie sulla cooperazione;
- f) «disposizioni comunitarie sulla cooperazione», il complesso delle disposizioni comunitarie relative all'assistenza reciproca e alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia d'imposizione indiretta.

#### Articolo 3

##### Obiettivi

Il programma è inteso a rafforzare, tramite l'azione comunitaria, gli interventi degli Stati membri finalizzati a quanto segue:

- a) l'acquisizione da parte dei funzionari di un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario, in particolare in materia d'imposizione indiretta, e della sua applicazione negli Stati membri;
- b) una cooperazione ampia, reale ed efficace tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione;
- c) il costante miglioramento delle procedure amministrative, per tener conto delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti, tramite l'elaborazione e la diffusione di buone prassi amministrative.

#### Articolo 4

##### Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide

1. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide esistenti che ritengono necessari. Essi elaborano e assicurano il funzionamento dei nuovi sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide che ritengono necessari.

2. Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni comprendono l'attrezzatura, i programmi per elaboratori e i collegamenti di rete, i quali devono essere comuni agli Stati membri ai fini dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei

sistemi, siano essi installati in locali della Commissione (o di un subappaltatore designato), o in locali degli Stati membri (o di un subappaltatore designato).

3. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari e i programmi per elaboratori e l'attrezzatura che gli Stati membri ritengano necessari per un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione.

#### Articolo 5

##### Scambi, seminari e controlli multilaterali

1. La Commissione e gli Stati membri organizzano scambi di funzionari. A seconda dei casi, detti scambi possono avere durata diversa, ma non superiore a sei mesi. Ogni scambio è dedicato ad una specifica attività professionale, viene debitamente preparato e viene valutato ex post dai funzionari e dalle amministrazioni interessati.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i funzionari partecipanti agli scambi siano attivamente coinvolti nelle attività dell'amministrazione ospitante e a tal fine li autorizzano a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni assegnate dall'amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

Durante lo scambio la responsabilità civile dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano allo scambio sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le regole vigenti per i funzionari dello Stato ospitante.

2. La Commissione e gli Stati membri organizzano seminari ai quali partecipano funzionari delle amministrazioni, rappresentanti della Commissione e, ove opportuno, altri esperti in materia di imposizione indiretta.

3. La Commissione e gli Stati membri possono decidere, a fini sperimentali, in seno al comitato di cui all'articolo 11, di quali, tra i controlli multilaterali organizzati dagli Stati membri secondo le disposizioni comunitarie sulla cooperazione la Comunità si assume le spese, ai sensi dell'articolo 8. Gli Stati membri partecipanti fanno pervenire alla Commissione e agli Stati membri le relazioni e le valutazioni in merito a detti controlli.

#### Articolo 6

##### Azione comune di formazione

1. Per favorire una cooperazione strutturata tra i loro organismi di formazione e i funzionari responsabili della formazione in materia di imposizione indiretta all'interno delle amministrazioni, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione:

- a) sviluppano i programmi di formazione esistenti e, se del caso, approntano nuovi programmi atti a fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni necessarie;
- b) consentono, ove sia opportuno, ai funzionari di tutti gli Stati membri di partecipare ai corsi di formazione in materia di imposizione indiretta previsti da ciascuno di essi per i propri funzionari;
- c) sviluppano gli strumenti comuni necessari per la formazione in materia di imposizione indiretta, in particolare gli strumenti di formazione linguistica.

2. Gli Stati membri garantiscono che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni, in conformità ai programmi comuni in materia di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per permettere ai funzionari di raggiungere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 essi informano la Commissione in merito al contenuto e alla portata della formazione offerta ai propri funzionari.

#### *Articolo 7*

##### **Partecipazione dei paesi associati**

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo quanto stabilito negli accordi europei o nei loro protocolli aggiuntivi in materia di partecipazione ai programmi comunitari e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta. Il programma è aperto altresì alla partecipazione di Cipro, nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta.

#### *Articolo 8*

##### **Ripartizione delle spese**

1. Le spese necessarie per l'esecuzione del programma sono ripartite fra la Comunità e gli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. La Comunità si assume le spese relative a quanto segue:
  - a) viaggio e soggiorno dei funzionari che partecipano in un altro Stato membro alle attività di cui all'articolo 5, viaggio e soggiorno degli altri esperti in materia di imposizione indiretta che partecipano ai seminari di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché organizzazione di tali seminari;
  - b) elaborazione degli strumenti per la formazione in materia di imposizione indiretta, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e dei manuali e delle guide di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

- c) elaborazione, acquisto, installazione e manutenzione degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e normale funzionamento degli elementi comunitari installati nei locali della Commissione (o di un subappaltatore designato);
- d) studi che saranno realizzati, se necessario, da terzi sull'incidenza del programma nel rispetto della riservatezza dei dati.

3. Gli Stati membri si assumono le spese relative a quanto segue:

- a) formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, e loro formazione linguistica, di cui all'articolo 6; la partecipazione dei propri funzionari ad eventuali attività aggiuntive, organizzate nell'ambito dell'articolo 5, e supplementari rispetto a quelle finanziate dalla Comunità;
- b) installazione e funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e normale funzionamento degli elementi comunitari di detti sistemi installati nei loro locali (o nei locali di un subappaltatore designato).

#### *Articolo 9*

##### **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria di massima per la realizzazione del presente programma è fissata per il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002 a 40 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### *Articolo 10*

##### **Norme d'applicazione**

Le misure necessarie all'esecuzione del presente programma sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11. Le misure d'applicazione lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie sulla riscossione e il controllo nonché sulla cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca in materia di imposizione indiretta.

#### *Articolo 11*

##### **Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 218/92.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso:

— la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

4. Oltre alle misure di cui all'articolo 10 il comitato esamina le questioni sollevate dal presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in merito all'applicazione della presente decisione.

#### *Articolo 12*

##### **Valutazione**

1. Il programma è sottoposto ad una valutazione permanente, eseguita in collaborazione dalla Commissione e dagli Stati membri in base alle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione:

- a) una relazione provvisoria, entro il 30 giugno 2000 e
- b) una relazione finale, entro il 31 dicembre 2002, sulla realizzazione e sui risultati del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) entro il 30 giugno 2001, una comunicazione, elaborata sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri, circa l'opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta adeguata;
- b) entro il 30 giugno 2003, una relazione finale sulla realizzazione e sui risultati del programma.

Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d'informazione, anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

#### *Articolo 13*

##### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

#### *Articolo 14*

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J.M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Lord SIMON of HIGHBURY

**DECISIONE N. 889/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO****del 7 aprile 1998****che modifica la decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano  
d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari  
nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per  
il completamento del mercato interno (programma Karolus)**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in  
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B  
del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando che il programma Karolus, istituito con  
decisione 92/481/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, giunge a scadenza  
il 31 dicembre 1997;

considerando che la validità del programma non è stata  
interamente dimostrata in termini di rafforzamento della  
cooperazione fra gli Stati membri mediante lo scambio di  
esperienze nel settore dell'applicazione della normativa  
comunitaria necessaria per il completamento del mercato  
interno, in particolare a causa dell'elevato numero di  
azioni prioritarie;

considerando di conseguenza che occorre disporre la  
proroga del programma per una durata di due anni assicu-  
rando nel contempo un numero di partecipanti che  
implichi il maggior numero possibile di Stati membri in  
attesa dell'attuazione di un nuovo programma pluriennale;

considerando che occorre aprire il programma alla parte-  
cipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orien-  
tale (PECO), alle condizioni fissate negli accordi europei e  
nei protocolli aggiuntivi degli accordi di associazione,  
relativi alla partecipazione a programmi comunitari;

considerando che occorre aprire il programma alla parte-  
cipazione degli Stati EFTA, membri dell'accordo sullo  
Spazio economico europeo (SEE), e alla partecipazione di  
Cipro, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo  
le stesse regole applicate agli Stati EFTA membri del SEE,  
secondo le procedure da convenire con detto paese, fermo

restando che le modalità della partecipazione debbono  
essere fissate a tempo debito tra le parti interessate;

considerando la dichiarazione comune del Parlamento  
europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo  
1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie  
negli atti legislativi <sup>(5)</sup>;

considerando che la presente decisione stabilisce, per il  
periodo 1998-1999, una dotazione finanziaria di massima  
che si aggiunge agli stanziamenti impegnati nel periodo  
1992-1997; che l'importo cumulativo dei due periodi  
costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 1  
della suddetta dichiarazione, per l'autorità di bilancio  
nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto  
un accordo su un modus vivendi tra il Parlamento  
europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle  
misure di esecuzione degli atti adottati secondo la proce-  
dura di cui all'articolo 189 B del trattato CE <sup>(6)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 92/481/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 11*

1. Il programma ha una durata di sette anni e la sua  
esecuzione inizia con l'esercizio finanziario 1993.

2. Gli stanziamenti impegnati per il periodo 1993-  
1997 ammontano a 7,7 milioni di ecu. La dotazione  
finanziaria di massima per l'esecuzione del programma  
nel periodo di proroga 1998-1999 è fissata a 4,5  
milioni di ecu. L'importo cumulativo di 12,2 milioni  
di ecu corrisponde a un numero globale di 1 340 parte-  
cipanti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati  
dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive  
finanziarie e secondo i criteri di sana gestione finan-  
ziaria di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.»

<sup>(1)</sup> GU C 274 del 10.9.1997, pag. 9 e GU C 1 del 3.1.1998, pag. 18.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 10 dicembre 1997 (GU C 73 del 9. 3. 1998, pag. 49).

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 1998 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 60), decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6. 4. 1998), decisione del Consiglio del 23 marzo 1998.

<sup>(4)</sup> GU L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.



2) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 11 bis*

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), alle condizioni fissate negli accordi europei o nei protocolli aggiuntivi degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma è aperto alla partecipazione degli Stati EFTA, membri del SEE, e alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate agli Stati EFTA, membri del SEE, secondo le procedure da convenire con detto paese.

Le modalità di tale partecipazione dovranno essere fissate a tempo debito fra le parti interessate.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 aprile 1998.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J.M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. BLUNKETT

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 890/98 DELLA COMMISSIONE****del 27 aprile 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	212	115,9
	624	188,3
	999	152,1
0709 90 70	052	74,3
	999	74,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	56,8
	204	36,6
	212	55,5
	400	58,2
	600	60,4
	624	43,2
	999	51,8
0805 30 10	600	67,7
	999	67,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	45,0
	388	88,1
	400	94,9
	404	96,8
	508	72,8
	512	83,2
	524	79,3
	528	76,6
	616	97,8
	720	146,0
	804	108,5
	999	89,9
	0808 20 50	388
512		63,7
528		81,3
999		73,2

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 891/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 aprile 1998**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1899/97 della Commissione <sup>(1)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 1998 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte

applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1998, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 67.

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1998
1	3,28
2	4,02
4	100,00
7	2,16
8	9,26
9	3,03
10	100,00
11	—
44	10,31
45	100,00
12	100,00
14	—
15	3,67
16	100,00
17	—
18	—
19	—
21	—
23	—
24	—
25	—
26	—
27	—
28	—
30	—
32	—
33	—
34	—
35	—
36	—
37	28,57
38	100,00
39	—
40	—
43	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 892/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 aprile 1998**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1998 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percen-

tuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1998 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.  
<sup>(2)</sup> GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

*ALLEGATO*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1998
1	2,35
2	2,36
3	2,57
4	100,00
5	4,24

**REGOLAMENTO (CE) N. 893/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 aprile 1998**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 1998 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1998 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96 domande di titoli d'importazione per i quantitativi globali indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.



*ALLEGATO I*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1998
I1	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantità disponibili
I1	903,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 894/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 aprile 1998**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione per il secondo trimestre 1998 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1998 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97, domande di titoli d'importazione per i quantitativi globali indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 80 del 21. 3. 1997, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

*ALLEGATO I*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1998
80	—
90	90,91
100	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantità disponibili
80	990,00
90	275,00
100	662,40

**REGOLAMENTO (CE) N. 895/98 DELLA COMMISSIONE****del 27 aprile 1998****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione <sup>(1)</sup>, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,  
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,  
considerando che le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 1998 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre,

per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1998, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

*ALLEGATO*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1998
E1	100,00
E2	100,00
E3	100,00
P1	100,00
P2	5,95
P3	4,35
P4	16,13

**REGOLAMENTO (CE) N. 896/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 aprile 1998**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina**  
**mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,  
considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 72/98<sup>(4)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;  
considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 6 del 10. 1. 1998, pag. 24.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetukset (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A	Categorie C				
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A	Categoria C				
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C				
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C				
	U	R	O	U	R	O
België/Belgique		×				
España		×				
France						×
Ireland				×	×	×
Suomi			×			
Great Britain					×	
Northern Ireland				×	×	×

**REGOLAMENTO (CE) N. 897/98 DELLA COMMISSIONE****del 27 aprile 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 705/98 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, per garantire la corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione e ridurre il rischio di presentazione di domande a scopi speculativi e di perturbazioni del regime per quanto riguarda alcuni prodotti del settore lattiero-caseario, è necessario ridurre la validità dei titoli di esportazione fissata all'articolo 4 di tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1466/95 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

*«Articolo 4*

Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino:

- a) alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per i prodotti del codice NC 0402 10;
- b) alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per i prodotti del codice NC 0405;
- c) alla fine del secondo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per i prodotti del codice NC 0406;
- d) alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per gli altri prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68;
- e) alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all'articolo 6 e, al più tardi, alla fine dell'ottavo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo definitivo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 98 del 31. 3. 1998, pag. 6.



**REGOLAMENTO (CE) N. 898/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 aprile 1998**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,  
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 798/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 806/98 <sup>(6)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 798/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 798/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 114 del 16. 4. 1998, pag. 25.

<sup>(6)</sup> GU L 115 del 17. 4. 1998, pag. 20.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	45,13	35,13
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	45,13	35,13
	di qualità media	68,65	58,65
	di bassa qualità	85,88	75,88
1002 00 00	Segala	95,82	85,82
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	95,82	85,82
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	95,82	85,82
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	91,95	81,95
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	91,95	81,95
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	95,82	85,82

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 04. 1998 al 24. 04. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	125,62	110,88	100,16	91,45	199,29 <sup>(1)</sup>	87,51 <sup>(1)</sup>
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	12,70	6,40	8,83	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	21,48	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,60 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,70 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)  
: 0,00 ECU/t (SRW2).

**DIRETTIVA 98/22/CE DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1998****che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, penultimo comma,

considerando che per attuare in modo efficace le disposizioni sui controlli fitosanitari di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 77/93/CEE, in provenienza da paesi terzi, è necessario fissare condizioni minime uniformi per la loro esecuzione presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione;

considerando che le condizioni minime stabilite per l'esecuzione di tali controlli fitosanitari devono tener conto dei requisiti tecnici applicabili agli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 77/93/CEE preposti ai centri d'ispezione suddetti, nonché delle disposizioni applicabili agli impianti, alle attrezzature e alle apparecchiature necessarie agli organismi suddetti per effettuare i controlli fitosanitari prescritti;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli fitosanitari di cui all'articolo 12, paragrafo 6, quarto comma, della direttiva 77/93/CEE, su vegetali, prodotti vegetali ed altre

voci elencati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva e provenienti da paesi terzi, che sono eseguiti presso centri d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, soddisfino almeno le condizioni minime fissate nell'allegato alla presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

## ALLEGATO

**Condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione su vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi**

1. Gli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 77/93/CEE preposti ai centri d'ispezione di cui all'articolo 1 della presente direttiva devono:
  - avere l'autorità per espletare le loro funzioni;
  - avere la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi;
  - avere la perizia o poter disporre della perizia necessaria per l'identificazione degli organismi nocivi;
  - disporre di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonché degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificati al punto 3;
  - disporre di impianti per un'adeguata conservazione e per il deposito in quarantena di spedizioni e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa;
  - essere in possesso:
    - a) di direttive d'ispezione nazionali scritte e aggiornate, basate sulla legislazione nazionale dello Stato membro adottata nel quadro della normativa comunitaria;
    - b) di una raccolta aggiornata delle istruzioni comunitarie destinate agli esperti e agli ispettori nazionali, secondo quanto disposto all'articolo 19 bis, paragrafo 6, della direttiva 77/93/CEE;
    - c) della normativa fitosanitaria aggiornata della Comunità;
    - d) di un elenco aggiornato dei laboratori specializzati (con i rispettivi indirizzi e numeri di telefono) ufficialmente riconosciuti per l'esecuzione di esami destinati a determinare l'eventuale presenza di organismi nocivi o a identificarli. Occorre predisporre un'adeguata procedura per garantire l'integrità e la sicurezza del campione/dei campioni durante il trasporto al laboratorio e durante gli esami;
    - e) di informazioni aggiornate sulle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi che sono stati oggetto di:
      - intercettazione ufficiale,
      - esami ufficiali in laboratori specializzati, con l'indicazione dei risultati,purché tali informazioni siano pertinenti per i controlli fitosanitari nel luogo in cui sono effettuati;
  - adattare al più presto il programma previsto di controlli fitosanitari in modo da poter far fronte alle esigenze effettive, in funzione di nuovi rischi fitosanitari o eventuali cambiamenti di quantità/volume di vegetali, prodotti vegetali e altre voci presentati ai centri d'ispezione di cui all'articolo 1.
2. I funzionari pubblici e gli agenti qualificati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i, secondo comma, della direttiva 77/93/CEE, incaricati di eseguire le ispezioni presso i posti di ispezione di cui all'articolo 1 della stessa direttiva devono avere, fra le qualifiche richieste dal suddetto comma:
  - competenza tecnica, in particolare per la ricerca degli organismi nocivi,
  - la perizia necessaria per l'identificazione degli organismi nocivi o la possibilità di disporre di tale perizia,e debbono poter avere accesso diretto alle informazioni di cui al paragrafo 1, sesto trattino.
3. Gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature di cui al paragrafo 1 comprendono almeno:
  - a) per quanto riguarda le attrezzature amministrative:
    - un sistema rapido di comunicazione con:
      - l'autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 77/93/CEE,
      - i laboratori specializzati di cui al paragrafo 1,
      - le autorità doganali,
      - la Commissione,
      - gli altri Stati membri,
    - un dispositivo di riproduzione dei documenti;

- b) per quanto riguarda le attrezzature d'ispezione:
- spazi adeguati per l'ispezione, a seconda delle necessità,
  - un'illuminazione adeguata,
  - tavolo/tavoli d'ispezione,
  - attrezzature idonee per:
    - i controlli visivi,
    - la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per i controlli fitosanitari,
    - la preparazione di campioni per eventuali esami ulteriori nei laboratori specializzati di cui al paragrafo 1;
- c) per quanto riguarda le apparecchiature per il campionamento delle spedizioni;
- materiale idoneo per l'identificazione e l'imballaggio di ciascun campione,
  - materiale d'imballaggio idoneo per l'invio di campioni ai laboratori specializzati di cui al paragrafo 1,
  - sigilli,
  - timbri ufficiali,
  - illuminazione adeguata.
-

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1998

**che autorizza il Regno di Danimarca ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE**

(98/274/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che le autorità danesi hanno notificato alla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva, l'intento di differenziare, a decorrere da una data non anteriore al 1° gennaio 1998, le aliquote d'accisa applicate alla benzina, in funzione del contenuto di benzene;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della notifica;

considerando che la Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione di aliquote differenziate sia giustificata da motivi di politica ambientale e non

comporti distorsioni di concorrenza né ostacoli il funzionamento del mercato interno;

considerando che la Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni, per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità nel settore della tutela dell'ambiente;

considerando che la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione per applicare tali aliquote differenziate anteriormente al 1° gennaio 1998 e che, in base ad una relazione della Commissione, il Consiglio deve riesaminare l'applicazione di tali aliquote entro il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, la Danimarca è autorizzata, fino al 31 dicembre 1999, ad applicare aliquote differenziate di accisa sulla benzina, a condizione che tali aliquote differenziate rispettino gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote d'accisa sugli oli minerali <sup>(2)</sup>, e in particolare le aliquote minime di accisa stabilite agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. BROWN

---



## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1998

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, ad applicare riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dalle accise per determinati oli minerali utilizzati a fini specifici

(98/275/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che le autorità olandesi hanno comunicato alla Commissione di voler applicare aliquote d'accisa diverse al GPL utilizzato come carburante per gli autobus destinati al trasporto pubblico; che si tratta di una differenziazione nelle aliquote per la quale va applicata la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della misura proposta;

considerando che la Commissione e tutti gli Stati membri riconoscono che tale differenziazione è giustificata da considerazioni ambientali e non dà adito a distorsioni della concorrenza o ad interferenze nel corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che la Commissione sottopone periodicamente a riesame le riduzioni al fine di verificarne la compatibilità con il corretto funzionamento del mercato

interno e con la politica in materia di tutela dell'ambiente;

considerando che le autorità olandesi hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare tale riduzione; che tale differenziazione nelle aliquote verrà riesaminata dal Consiglio in base ad una relazione della Commissione anteriormente al 31 dicembre 1999, data alla quale scadrà detta autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad applicare al GPL utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico, fino al 31 dicembre 1999 e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, aliquote d'accisa differenziata, a condizione che dette aliquote soddisfino gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali <sup>(2)</sup>.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BROWN

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1997

**relativa alle controfideiussioni prestate dal Land Sachsen-Anhalt (Germania) a garanzia delle fideiussioni della Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH a favore di imprese in difficoltà**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/276/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 92 e 93,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 61,

dopo aver fissato agli altri Stati membri e ai terzi interessati un termine per presentare le loro osservazioni, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE,

considerando quanto segue:

### I

Il 9 ottobre 1996 la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al programma congiunto di sostegno attuato dal Land Sachsen-Anhalt e dalla Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH (di seguito designata «Banca di garanzia»).

Nel quadro del programma speciale di fideiussioni a garanzia delle solvibilità delle imprese (Sonderbürgschaftsprogramm «Liquiditätsabsicherung») la Banca di garanzia ha prestato a imprese, con sede sociale in Sachsen-Anhalt, trovatesi per fattori esterni non prevedibili in difficoltà di solvibilità tali da minacciarne la sopravvivenza, fideiussioni che coprono, fino a concorrenza del 90 % dell'importo, prestiti che tali imprese hanno dovuto accendere

presso istituti di credito privati e che non avrebbero ottenuto senza la suddetta garanzia. Il programma è stato avviato nel dicembre 1994 ed è stato applicato alle domande presentate fino alla fine del 1995. Il Land Sachsen-Anhalt ha accordato controfideiussioni per un importo totale iniziale di 100 milioni di DEM, ridotto poi a 16 milioni di DEM nell'aprile 1996, dopo la scadenza del termine per presentare domanda. Il Land è rappresentato nel comitato della Banca di garanzia incaricato di autorizzare le fideiussioni. Le decisioni in merito alla concessione delle fideiussioni coperte dalla controgaranzia del Land non potevano essere prese senza l'approvazione del rappresentante del governo del Land.

Il regime di aiuti, che non è stato notificato, in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, è stato applicato negli anni 1994 e 1995 (periodo valido per la presentazione di domande di garanzia).

La Commissione nutrive dei dubbi circa la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune, in quanto il suo obiettivo era quello di permettere ad aziende con problemi di sopravvivenza di continuare la loro attività, senza rispettare i criteri fissati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (in appresso denominati «orientamenti») <sup>(1)</sup>.

Con lettera del 22 ottobre 1996 la Germania è stata informata della decisione della Commissione di avviare la procedura ed invitata a presentare le proprie osservazioni. Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati mediante pubblicazione della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup> e invitati a presentare le loro osservazioni.

La Germania ha presentato le proprie osservazioni mediante lettera del 18 dicembre 1996. Le altre parti non hanno trasmesso osservazioni al riguardo.

<sup>(1)</sup> GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 35 del 4. 2. 1997, pag. 10.

## II

I soci della Banca di garanzia, costituita come società a responsabilità limitata, sono cinque associazioni professionali regionali, cinque camere dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Land, undici banche e tre società di assicurazioni. Il capitale sociale iniziale è di 16 146 000 DEM.

Conformemente alle disposizioni del programma speciale di fideiussioni a garanzia delle solvibilità, di cui alla sezione I, le imprese in difficoltà a causa di fattori non prevedibili in una normale gestione aziendale, possono richiedere alla Banca di garanzia la prestazione di fideiussioni con beneficio di escussione per prestiti bancari che non potrebbero altrimenti ottenere per mancanza di adeguate garanzie proprie, fino a copertura del 90 % dell'importo del prestito. Le imprese richiedenti devono presentare un piano di risanamento finanziario, dimostrando in tal modo che la fideiussione contribuisce al risanamento della situazione economica dell'impresa.

Le fideiussioni hanno una durata massima di tre anni e sono concesse per un importo massimo di 2 milioni di DEM per ciascuna impresa. In base alle disposizioni di erogazione possono essere concesse unicamente a imprese con sede sociale in Sachsen-Anhalt («la sede sociale dell'impresa deve essere in Sachsen-Anhalt»), con non più di 250 dipendenti e un fatturato annuo massimo di 40 milioni di DEM. La prestazione di fideiussioni a favore di grandi imprese o di aziende di settori economici per i quali vigono regimi di aiuti specifici non è esplicitamente esclusa. I prestiti garantiti sono concessi sotto forma di prestiti a tasso fisso, ad un tasso inferiore dell'1 % rispetto al tasso corrente per prestiti analoghi. La Banca di garanzia riscuote un importo una tantum del 2 %, nonché una commissione annua dell'1 % dell'importo della fideiussione.

Un requisito per la concessione della controfideiussione del Land Sachsen-Anhalt, di cui alla sezione I, è che le garanzie in questione vengano concesse unicamente a imprese di piccole o medie dimensioni (non viene fatto alcun riferimento alla definizione comunitaria di «PMI») o a liberi professionisti, che non dispongano in misura sufficiente delle garanzie bancarie normalmente richieste per la concessione di crediti.

Il rischio finanziario è ripartito nel modo seguente:

Creditore (banca che concede il prestito):	10 %
Banca di garanzia:	9 %
Land Sachsen-Anhalt:	81 %

Il Land è rappresentato in seno al comitato per l'autorizzazione delle fideiussioni della Banca di garanzia. La concessione di fideiussioni coperte da controfideiussione

del Land non può essere decisa senza l'approvazione del rappresentante del governo del Land.

La Banca di garanzia ha concesso fideiussioni, basandosi sulla controgaranzia del Land Sachsen-Anhalt, a 39 imprese, per singoli importi varianti dai 18 000 a 1,8 milioni di DEM. Il numero dei dipendenti delle imprese in questione variava da 2 a 174. L'ultima fideiussione è stata concessa nell'aprile 1996. Del massimale complessivo inizialmente previsto di 100 milioni di DEM sono stati in realtà utilizzati soltanto 15,645 milioni di DEM, per cui nell'aprile 1996 il massimale è stato ridotto a 16 milioni di DEM.

## III

Il governo tedesco afferma di essere partito dal principio che l'intensità dell'aiuto, nell'eventuale applicazione del programma speciale di fideiussioni a garanzia delle solvibilità, sarebbe stata inferiore alla soglia della regola «de minimis». Ha inoltre informato la Commissione che il comitato di autorizzazione nell'applicare il regime di aiuto si è attenuto alla definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996. Inoltre i problemi delle aziende beneficiarie non sono assimilabili alle difficoltà ai sensi degli orientamenti: si tratterebbe unicamente di problemi di solvibilità dovuti a crediti non pagati o a ritardi di pagamento da parte dei clienti. La limitatezza del capitale proprio delle aziende in questione — situazione tipica delle aziende della ex Germania orientale a causa della divisione del paese antecedente il 1990, secondo il governo tedesco — avrebbe reso più difficile la soluzione del problema finanziario. Il regime di aiuti, inoltre, non avrebbe dovuto contribuire in alcun modo alla ristrutturazione delle imprese beneficiarie al fine del ripristino della redditività — cosa che avrebbe richiesto un programma di ristrutturazione — ma si sarebbe limitato a rafforzare finanziariamente delle aziende in linea di massima vitali.

Quanto alla condizione in base alla quale soltanto le imprese con sede sociale in Sachsen-Anhalt possono usufruire dell'aiuto, il governo federale tedesco ha informato la Commissione che il comitato di autorizzazione aveva selezionato anche due imprese insediate una in Niedersachsen e l'altra in Nordrhein-Westfalen, che hanno soltanto succursali in Sachsen-Anhalt.

Quanto alla necessità di limitare l'importo dell'aiuto al minimo indispensabile per conseguire gli obiettivi perseguiti, il governo federale si è richiamato al regolamento finanziario del Land Sachsen-Anhalt, in base al quale, nelle operazioni finanziarie dei poteri pubblici, qualsiasi autorità è tenuta ad ottenere i migliori risultati possibili al costo più basso possibile.

## IV

Le fideiussioni concesse dalla Banca di garanzia nel quadro del programma speciale di fideiussioni a garanzia delle solvibilità costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto erano coperte a concorrenza del 90 % da una controfideiussione del Land Sachsen-Anhalt e sono state concesse con la collaborazione delle autorità pubbliche. Le controfideiussioni non potevano infatti essere concesse senza l'accordo del governo del Land.

Il rischio della Banca di garanzia è limitato al 9 % dell'importo del credito garantito. Esso era coperto da una commissione annua pari all'1 % dell'importo della fideiussione. La banca ha quindi incassato un premio del 10 % per il rischio che aveva assunto. Per l'importo totale del credito il creditore ha riscosso il tasso d'interesse annuo richiesto normalmente per i crediti garantiti, diminuito dell'1 %, per coprire il proprio rischio a concorrenza del 10 % dell'importo totale del credito. Gli istituti di credito interessati hanno quindi riscosso per il rischio finanziario assunto, rispetto ai tassi normali di mercato applicati ai crediti concessi alle imprese, una remunerazione elevata che poteva bastare a coprire il rischio residuo connesso alla concessione di crediti non sufficientemente coperti ad imprese con difficoltà di liquidità. Il contributo dello Stato, sotto forma di controfideiussione, non è stato remunerato da una commissione versata dal beneficiario, cioè da ogni impresa che ha usufruito di un credito garantito. L'elemento di aiuto contenuto nella misura — corrispondente all'importo coperto dalla controfideiussione concessa dalle autorità pubbliche — ammonta quindi all'81 % del credito concesso ad ogni impresa interessata.

Il regime d'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune, conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE ed alle disposizioni degli orientamenti, poiché le disposizioni che ne disciplinano la concessione:

- non escludono esplicitamente dal beneficio del regime le imprese che operano in settori per i quali vigono regole specifiche in materia di aiuti di Stato (cfr. punto 2.2 degli orientamenti) e non contengono indicazioni che consentano alla Commissione di stabilire se siano compatibili con le disposizioni che si applicano agli aiuti di Stato in determinati settori;
- non escludono esplicitamente dal regime le grandi imprese né prevedono una notifica preventiva per tale eventualità;
- non contengono alcuna regola per i casi di cumulo con aiuti aventi la stessa finalità;
- non vietano né escludono la concessione ripetuta delle garanzie in oggetto o la loro proroga;
- non limitano l'aiuto al periodo indispensabile per elaborare un piano di ristrutturazione necessario e realizzabile;
- prevedono soltanto la presentazione di un piano di risanamento finanziario dell'impresa, anziché un piano di ristrutturazione (punto 3.2 degli orientamenti);
- non limitano esplicitamente l'aiuto allo stretto necessario per consentire la ristrutturazione o il salvataggio dell'impresa in questione.

Le disposizioni del regime di aiuto considerato, quindi, non sono idonee a soddisfare i criteri essenziali stabiliti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, conformemente agli orientamenti.

Il governo federale tedesco ha indicato che le imprese a favore delle quali era stato inizialmente concepito il programma d'aiuto non erano imprese in difficoltà, bensì imprese fondamentalmente vitali, ma con alcuni problemi di liquidità. Il programma è stato elaborato, secondo il governo federale, per aiutare le imprese che dovevano risolvere problemi tipici dell'ex Germania orientale: difficoltà di recupero dei crediti dai clienti e scarsa copertura con fondi propri, insufficiente per risolvere i problemi di liquidità creati da detta situazione.

Questa argomentazione è confutabile: le imprese che non dispongono di un capitale sufficiente per assumere rischi normali, come i ritardi di pagamento dei clienti o per sottoscrivere un'assicurazione crediti per coprire tale rischio, devono essere considerate imprese in difficoltà, se hanno problemi di liquidità che mettono a repentaglio la loro sopravvivenza. I regimi di aiuto che sono stati elaborati per risolvere questo tipo di difficoltà devono essere esaminati alla luce della loro compatibilità con il mercato comune, conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.

Il fatto che tali problemi si presentino con maggiore frequenza nella Germania orientale che in altre regioni più sviluppate dell'Unione europea non è imputabile alla divisione della Germania precedente il 1990, ma alla scarsa capacità finanziaria generale della regione, situazione che si può ritrovare anche in altre regioni svantaggiate dell'Unione europea. Il regime di aiuti, quindi, non è compatibile con il mercato comune neppure conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE.

Il regime di aiuti non è compatibile con il mercato comune neanche conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, in quanto il suo obiettivo principale è quello di sostenere le imprese con sede sociale in Sachsen-Anhalt che abbiano difficoltà finanziarie. La limitazione dell'applicazione di un regime di aiuti di questo tipo ad una determinata regione assistita ed esclusivamente a questa non comporta deroghe all'obbligo di rispettare i principi enunciati negli orientamenti.

Al punto 3.2.3 degli orientamenti viene stabilito espressamente che: «i criteri elencati al paragrafo 3.2.2 precedente valgono anche nel caso delle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale».

Inoltre, sono formalmente escluse dal beneficio dell'aiuto le imprese stabilite in un Land diverso dal Land Sachsen-Anhalt, cosa che, conformemente all'articolo 52 e seguenti del trattato CE, costituisce un'inammissibile discriminazione. Il fatto che nel quadro di questo regime, in violazione di tale disposizione siano state assistite anche due imprese insediate nella parte occidentale della Germania, non è un'argomentazione pertinente, in quanto nella fattispecie non vanno valutati casi isolati, ma il regime d'aiuto in quanto tale e la sua applicazione conformemente alle condizioni stabilite a tal fine. Questo vale anche per quanto riguarda la limitazione del regime alle piccole e medie imprese operanti in settori per i quali vigono disposizioni specifiche in materia di aiuti.

Dato che il regime di aiuti in questione non persegue, inoltre, alcuno degli altri obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, la Commissione deve concludere che detto regime non può essere considerato compatibile con il mercato comune.

Gli aiuti sono stati concessi illegalmente, poiché il regime d'aiuto è stato attuato in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. La spiegazione fornita dal governo federale tedesco in base alla quale esso sarebbe partito dal presupposto che la concessione degli aiuti ricadesse nella regola de minimis, non è accettabile, in quanto l'importo dell'aiuto previsto — 2 milioni di DEM al massimo per impresa beneficiaria per un periodo di tre anni — è superiore alla soglia prevista dalla regola de minimis.

Ogni aiuto concesso illegalmente deve essere restituito dal beneficiario, per ristabilire la situazione economica che si sarebbe verificata senza la concessione dell'aiuto in questione. Il rimborso è effettuato conformemente alle disposizioni e alle procedure del diritto tedesco e comprende gli interessi calcolati a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto, al tasso di riferimento utilizzato per valutare i regimi d'aiuto regionali.

La Germania deve quindi esigere il rimborso degli aiuti concessi nel quadro del programma speciale di fideiussioni a garanzia delle solvibilità delle imprese. Essa comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, i provvedimenti adottati per conformarsi. Nel quadro delle informazioni da inviare in

merito all'attuazione della presente decisione, la Germania deve notificare i casi in cui è stata applicata la regola de minimis.

Essa deve inoltre notificare alla Commissione i casi in cui ritenga giustificata una nuova concessione degli aiuti in causa, conformemente alle disposizioni del trattato. La Commissione deciderà relativamente a questi casi nel quadro delle consuete procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il regime di aiuti denominato «Sonderbürgschaftsprogramm "Liquiditätssicherung"» (programma speciale di fideiussioni a garanzia delle solvibilità delle imprese) è illegale in quanto è stato introdotto in violazione del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. Esso è incompatibile con il mercato comune.

#### *Articolo 2*

La Germania è tenuta ad esigere il rimborso di tutti gli aiuti concessi nel quadro di detto regime. Il rimborso è effettuato conformemente alle procedure e alle disposizioni del diritto tedesco e comprende gli interessi calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per valutare i regimi di aiuti regionali, a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

#### *Articolo 3*

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarsi.

#### *Articolo 4*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1997.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1998

relativa alla mancata abrogazione della legge antidumping del 1916 da parte degli Stati Uniti d'America, a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio

(98/277/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

- (1) Il 10 gennaio 1997, la Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato «regolamento»). La denuncia è stata presentata dall'associazione europea della siderurgia (Eurofer) a nome dei suoi membri.
- (2) Il denunziante ha dichiarato che la cosiddetta legge antidumping statunitense del 1916 <sup>(3)</sup> (in appresso denominata «legge del 1916») è in contraddizione con numerose disposizioni dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «accordo OMC») e dei suoi allegati e che la mancata abrogazione di questa legge da parte degli Stati sta danneggiando dal punto di vista commerciale le società che fanno parte di Eurofer e minaccia di avere effetti ancora più negativi. Il denunziante, quindi, ha chiesto alla Commissione di prendere i provvedimenti necessari per convincere gli Stati Uniti ad abolire la legge del 1916.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura comunitaria di esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. La procedura di esame è stata avviata il 25 febbraio 1997 <sup>(4)</sup>.

- (4) Dopo l'inizio della procedura comunitaria di esame, la Commissione ha svolto un'inchiesta approfondita di fatto e di diritto. In base alle risultanze dell'inchiesta, la Commissione ha raggiunto le seguenti conclusioni.

## B. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'ESISTENZA DI UN OSTACOLO AL COMMERCIO

- (5) La legge antidumping statunitense del 1916 è tuttora in vigore e applicabile alle importazioni e alle vendite interne di tutti i prodotti stranieri, indipendentemente dall'origine, compresi i prodotti originari dei paesi membri dell'OMC. La legge del 1916 figura nella raccolta di leggi statunitense parallelamente alla legge tariffaria del 1930, che comprende le disposizioni di attuazione dei provvedimenti multilaterali antidumping.
- (6) La legge del 1916 vieta di importare beni e di venderli sul mercato statunitense a prezzi inferiori a quelli del paese di origine o di altri paesi stranieri dove vengono esportati. La legge vieta a tutti coloro che importano o contribuiscono ad importare negli Stati Uniti articoli provenienti da un paese straniero, di importare, vendere o disporre, regolarmente e sistematicamente, l'importazione o la vendita di questi articoli negli Stati Uniti a un prezzo notevolmente inferiore all'effettivo valore di mercato o al loro prezzo all'ingrosso, all'esportazione negli Stati Uniti, sui principali mercati dei paesi di produzione o di altri paesi stranieri in cui vengono generalmente esportati, dopo aver sommato a detto valore aggiunto o a detto prezzo all'ingrosso le spese di nolo, i dazi e gli altri oneri e costi necessariamente legati all'importazione e alla vendita negli Stati Uniti, purché l'atto o gli atti in questione siano effettuati nell'intento di distruggere o di danneggiare un'industria degli Stati Uniti oppure di limitare o di monopolizzare una parte qualsiasi degli scambi di detti articoli negli Stati Uniti. Ogni violazione della legge dà luogo, su richiesta della parte lesa, alla concessione di un risarcimento elevato, nonché a sanzioni penali (ammende e/o incarcerazione) nei confronti delle persone responsabili.

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU L 41 del 23. 2. 1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> «Legge dell'8 settembre 1916, 39 Stat. 756». Il titolo VIII della legge è registrato come codice 71-74 degli Stati Uniti.

<sup>(4)</sup> GU C 58 del 25. 2. 1997, pag. 14.

- (7) Le pratiche disciplinate dalla legge del 1916 corrispondono a quelle descritte all'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato «GATT 1994») e nell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in appresso denominato «accordo antidumping dell'OMC»).
- (8) Molti aspetti della legge antidumping statunitense del 1916 sono incompatibili con le norme commerciali multilaterali.
- (9) Riferendosi all'articolo VI del GATT 1994 e all'accordo antidumping dell'OMC, la Commissione ritiene che le violazioni riguardino in particolare, ma non esclusivamente, le seguenti disposizioni:
- articolo VI, paragrafo 1, lettere a) e b), del GATT 1994 e articoli 2.1 e 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC, secondo i quali il prezzo effettivo nel paese esportatore è il primo criterio, e quello dominante, per il calcolo del valore normale, mentre i criteri menzionati nella legge del 1916 sono totalmente intercambiabili;
  - articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994 e articolo 2.1 dell'accordo antidumping dell'OMC secondo i quali, per poter parlare di dumping, è necessario che i prodotti siano introdotti sul mercato di un altro paese, mentre a norma della legge del 1916 non sono necessarie vendite effettive sul mercato statunitense e basta una semplice quotazione di una società straniera;
  - articolo VI, paragrafo 2, del GATT 1994, in cui si precisa che i dazi antidumping sono l'unico rimedio possibile al dumping, mentre la legge del 1916 parla di triplice risarcimento e di ammende e/o di incarcerazione;
  - articolo I dell'accordo antidumping dell'OMC, che impone di svolgere un'inchiesta (secondo una serie di norme procedurali) prima di istituire qualsiasi dazio, mentre le misure prese a norma della legge del 1916 hanno applicazione immediata, senza inchieste preliminari;
  - articolo VI del GATT 1994 e articolo 3 dell'accordo antidumping dell'OMC, che definiscono specificamente il concetto di «notevole pregiudizio», mentre la legge del 1916 si riferisce a un pregiudizio non meglio specificato;
  - articolo VI del GATT 1994 e articolo 4 dell'accordo antidumping dell'OMC, che impongono obblighi permanenti in rapporto all'industria nazionale denunziante, mentre secondo la legge del 1916 i ricorsi possono essere presentati da qualsiasi privato.
- (10) Il fatto che la legge del 1916 sia rimasta in vigore anche dopo l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round nella legislazione interna degli Stati Uniti, attraverso l'Uruguay Round Agreement Act, e dopo l'entrata in vigore dell'accordo MC e dei relativi allegati viola l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC, che recita «Ciascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati».
- (11) Le violazioni di cui sopra, viste in rapporto all'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC e all'interesse potenziale della Comunità per quanto riguarda le esportazioni del prodotto in oggetto, conferiscono un locus standi (diritto di intervento) alla Comunità europea.
- (12) Inoltre, la legge del 1916, che dà luogo all'applicazione di discipline più rigorose per la vendita di prodotti importati a basso prezzo che per la vendita di prodotti nazionali, potrebbe essere contestata sulla base di altre disposizioni dell'OMC, quali l'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994.
- (13) L'esistenza e l'applicabilità simultanee della legge del 1916 e della legge tariffaria statunitense del 1930, contenente la legislazione convenzionale degli Stati Uniti in materia di antidumping, conferiscono una protezione supplementare all'industria statunitense che va al di là della protezione autorizzata dalle norme OMC.
- (14) La Commissione ritiene pertanto che le affermazioni del denunziante siano fondate e che la mancata abrogazione della legge antidumping del 1916 da parte degli Stati Uniti costituisca un ostacolo al commercio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire «qualsiasi pratica adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire».
- (15) La Commissione ritiene tuttavia che il riferimento alle suddette basi giuridiche non precluda il ricorso ad altre disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e degli accordi allegati, che potrebbe risultare utile nei procedimenti dinanzi all'OMC.
- C. CONCLUSIONI RELATIVE AGLI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI**
- (16) Nella denuncia di Eurofer si faceva riferimento ad un'azione legale iniziata negli Stati Uniti, a norma della legge del 1916, da un produttore locale di acciaio e tuttora in corso nei confronti di una società statunitense collegata ad uno dei suoi membri, che avrebbe importato prodotti a prezzi di dumping da paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea.

- (17) L'azione legale in corso negli Stati Uniti, che si trova ancora nella fase procedurale iniziale, si è rivelata estremamente onerosa per la società convenuta, di cui perturba le attività di distribuzione negli Stati Uniti. I costi sostenuti sono destinati ad aumentare ulteriormente nel corso della procedura.
- (18) Qualora la società convenuta dovesse essere giudicata colpevole a norma della legge del 1916, dovrebbe pagare danni per un importo tale da compromettere la vitalità finanziaria. Attualmente, i danni richiesti ammontano a 90 milioni di USD, e la società statunitense ricorrente può ancora decidere di aggiungervi l'ammontare delle importazioni successive alla presentazione del ricorso. Oltre alle spese giudiziarie, pertanto, il ricorso pendente sta avendo un altro effetto negativo reale e diretto sugli scambi, che ostacola l'attività della società convenuta.
- (19) Molti elementi probanti indicano che si potrebbero presentare altri ricorsi, a norma della legge del 1916, contro numerosi importatori di acciaio, anche per l'importazione di prodotti CE. Ciò renderebbe molto difficile distribuire i prodotti comunitari negli Stati Uniti.
- (20) Inoltre, dato che la legge del 1916 non riguarda solo i prodotti siderurgici, i produttori statunitensi di qualsiasi prodotto possono decidere di invocarla, con ripercussioni potenziali illimitate sull'economia della Comunità.
- (21) La Commissione ritiene pertanto che le dichiarazioni del ricorrente siano fondate e che la mancata abrogazione, da parte degli Stati Uniti, della legge antidumping del 1916 stia avendo effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

#### D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (22) La Comunità, che ha assunto gli stessi obblighi dei partner dell'OMC, deve assolutamente accertarsi che li adempiano pienamente.
- (23) In particolare, il mantenimento in vigore della legge del 1916 solleva il problema di una delle più importanti discipline orizzontali introdotte dall'OMC, vale a dire l'obbligo per i membri di

rendere la loro legislazione conforme ai loro impegni multilaterali.

- (24) Il vastissimo campo di applicazione della legge del 1916 e la sua natura palesemente protezionistica, che assicura all'industria nazionale statunitense un grado di protezione superiore a quello autorizzato dalle norme OMC, giustificano inoltre un'azione comunitaria volta a scongiurare il rischio che altri settori industriali statunitensi decidano di invocare la legge del 1916, mettendo a repentaglio gli interessi dell'industria comunitaria nel suo complesso in materia di esportazioni.

#### E. CONCLUSIONI E MISURE DA PRENDERE

- (25) L'inchiesta ha dimostrato che l'abrogazione della legge del 1916 è l'unico modo per eliminare gli effetti negativi, reali e potenziali, sugli scambi provocati dal suo mantenimento in vigore.
- (26) L'accordo OMC e i relativi allegati sono stati applicati negli Stati Uniti con l'adozione dell'Uruguay Round Agreement Act (URAA) del 1994, l'unico strumento di applicazione dell'accordo OMC negli Stati Uniti, che non fa riferimento alla legge del 1916. L'URAA, inoltre, stipula espressamente che la legislazione statunitense prevale sulle disposizioni OMC. Gli Stati Uniti, pertanto, non dispongono di alcun mezzo, neanche il contenzioso privato, per garantire il rispetto degli impegni OMC in materia di dumping laddove siano in conflitto con la legge del 1916.
- (27) Si ritiene pertanto che sia nell'interesse della Comunità avviare la procedura di composizione delle controversie dell'OMC,

DECIDE:

#### Articolo 1

1. Il mantenimento in vigore della legge antidumping del 1916 degli Stati Uniti d'America <sup>(1)</sup> risulta in contraddizione con gli obblighi assunti da questo paese a norma dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e costituisce un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3286/94.

2. La Comunità presenterà un ricorso contro gli Stati Uniti d'America in conformità dell'intesa sulle norme e procedure per la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC affinché sia eliminato l'ostacolo agli scambi.

<sup>(1)</sup> «Legge dell'8 settembre 1916, 39 Stat. 756». Il titolo VIII della legge è registrato come codice 71-74 degli Stati Uniti.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

---